

N. R.G. 16885/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **16885/2016** promossa da:

FALLIMENTO SANAGENS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio dell'avv. DE' MEDICI
RICCARDO e dell'avv. CARUSO GIAMPIERO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
BRESCIA, VIA FLORIANO FERRAMOLA 3

ATTORE

contro

SDL CENTROSTUDI S.P.A., con il patrocinio dell'avv. LAURO GIOVANNI, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in CASORIA, VIA SALVATOR ROSA, 6

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.06.2019.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione datato 6.10.2016 il fallimento Sanagens s.r.l. in liquidazione (dichiarato il 27.01.2015) conveniva in giudizio SDL Centrostudi s.p.a. per ottenere la revoca *ex art. 67*, secondo comma l.f. del pagamento di € 11.529,00 eseguito dalla poi fallita a favore di SDL il 2.12.2014 e la conseguente condanna di quest'ultima a restituire detto importo al fallimento oltre rivalutazione e interessi.

Si costituiva SDL chiedendo il rigetto delle domande attoree in presenza dei presupposti descritti dall'art. 67, comma terzo lett. a) e/o f) per l'esenzione dalla revocatoria e, in ogni caso, in mancanza della prova della *scientia decoctionis* in capo a sè.

All'udienza del 13.4.2017 il g.i. formulava proposta conciliativa *ex art. 185-bis c.p.c.*, accettata dal fallimento ma rifiutata da SDL¹.

¹ Nello specifico il g.i. proponeva il pagamento da parte di SDL a favore del fallimento dell'importo onnicomprensivo di € 7.000,00 a spese compensate.



A seguito dello scambio delle memorie *ex art.* 183, sesto comma c.p.c. e dell'escussione testimoniale, all'udienza del 20.06.2019 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Le domande svolte dal fallimento devono trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Nel chiedere il rigetto dell'azione revocatoria, come anticipato, SDL ha innanzitutto sostenuto che il pagamento effettuato da Sanagens il 2.12.2014 dovrebbe ritenersi irrevocabile ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. a) l.f. che esclude appunto dalla revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".

Trattandosi di eccezione rispetto alle regole sancite dai primi due commi tuttavia l'esenzione deve essere interpretata in modo da non vanificare la *ratio* dell'art. 67 che è quella di tutelare la *par condicio creditorum* attraverso la ricostituzione del patrimonio dell'impresa, eventualmente depauperato nel periodo antecedente al fallimento.

Il legislatore, attraverso l'esenzione in esame, ha inteso sì evitare che l'impresa in difficoltà si potesse trovare in una situazione di "isolamento" e paralisi, ma ciò limitatamente ai beni e servizi strumentali all'esercizio dell'ordinaria attività tipica, non potendosi estendere l'esenzione ad ogni pagamento tempestivamente effettuato con mezzi normali per qualsivoglia obbligazione contratta dall'imprenditore.

Nel caso in esame il servizio fornito da SDL (analisi di eventuali anomalie nei contratti di *leasing* e finanziamento) era estraneo all'ordinaria attività di Sanagens (commercio di calzature sanitarie e prodotti accessori) con la conseguenza che il relativo pagamento non può essere ritenuto irrevocabile ai sensi della disposizione invocata per il solo fatto di essere stato effettuato nei termini tramite bonifico bancario.

Neppure paiono sussistere i presupposti per l'esenzione dettati dalla lettera f), che esclude dalla revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito".

Secondo la migliore interpretazione, la norma intende tutelare, oltre ai dipendenti, i *creditori privilegiati per prestazioni di lavoro rese personalmente* con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai professionisti *ex art.* 2751-*bis* n. 2 c.c., agli agenti *ex art.* 2751-*bis* n. 3 c.c. (per questi ultimi è possibile sostenere anche l'applicabilità della lett. a), nonché ai lavoratori parasubordinati.

Deve pertanto escludersi che SDL, società per azioni con cui Sanagens è entrata in contatto per la prima volta in prossimità del fallimento e che per sua stessa ammissione si è avvalsa di soggetti esterni per l'espletamento dell'incarico, possa essere considerata un "collaboratore" della fallita ai sensi della richiamata disposizione.

Ritenute pertanto insussistenti le ipotesi di esenzione richiamate dalla convenuta, l'attenzione va ora incentrata sulla verifica della sussistenza o meno della c.d. *scientia decoctionis* in capo a SDL al momento della ricezione del pagamento, pacificamente avvenuta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Sul punto si premette che, per consolidata giurisprudenza, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (*ex multis*, Cass.



civ., 8.2.2019, n. 3854).

Nel caso in esame, l'escussione testimoniale ha consentito di confermare che ad apporre le note recanti l'urgenza della pratica era stata Susanna Caldetto, procacciatrice d'affari per SDL: "Riconosco la mia scrittura relativamente alle parti evidenziate" nei docc. 5, 8, 9 e 10 (Mandato di "pre-analisi" del 8.11.2014 e Contratti del del 24.11.2014 e del 28.11.2014 per analisi conto corrente e mutuo ipotecario).

Su detti documenti, scritti a mano dalla sig.ra Caldetto si leggono i seguenti appunti: "Concordato preventivo c/o tribunale di Brescia-Tempi entro il 28.11.14-Urgente!"; "Urgente per concordato in scadenza il 5.12.14"; "Urgente passare perizia all'avv. Rondinelli x richiesta ritiro ist. fallimento entro il 5.12.2014"; "trasmettere con urgenza all'avv. Rondinelli dati perizia-deve contattare banca x istanza di fallimento prima del 5.12.2014/concordato c/o tribunale di Brescia". Tutto ciò su carta intestata SDL.

Negli stessi documenti si dava inoltre espressamente atto dei pignoramenti subiti da Sanagens e dei problemi occupazionali della società.

Proprio a causa dell'urgenza della pratica, Paola Di Tullio, dipendente di Sanagens, il 9.12.2014 scriveva direttamente a SDL per sollecitare l'invio delle perizie e la convenuta, il giorno successivo, vi provvedeva consegnando la documentazione via p.e.c. a Sanagens (cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 di parte convenuta).

La teste Caldetto ha affermato di non aver mai riportato a SDL le informazioni acquisite sullo stato di crisi di Sanagens: "Gli appunti sui documenti di cui sopra erano infatti indirizzati al "data entry" di Treviso che, a sua volta, trasmetteva i dati a una società esterna a SDL che provvedeva ad effettuare a preanalisi".

La testimonianza tuttavia, nel riferirsi a un non meglio precisato "data entry di Treviso" e ad un'ulteriore altrettanto imprecisata "società esterna a SDL", pare da un lato generica e dall'altro contraddittoria rispetto alle risultanze documentali. Dalla lettura dei mandati di c.d. "pre-analisi" e dei contratti emerge infatti con chiarezza che l'incarico era stato conferito alla sola SDL. Il fatto che quest'ultima si sia riservata di affidare l'analisi a professionisti di sua fiducia è irrilevante in quanto il contratto vedeva come parti unicamente Sanagens e SDL e, come testimoniato dallo scambio di p.e.c. di cui ai docc. 4 e ss. di parte convenuta, il rapporto si è svolto solo tra di esse: dalla documentazione versata in atti non risultano riscontri rispetto alla sequenza informativa descritta dalla sig.ra Caldetto, vale a dire Sanagens - "data entry" di Treviso - società esterna a SDL - SDL.

In conclusione sussistono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che le informazioni riportate negli appunti scritti dalla sig.ra Caldetto (collaboratrice di SDL dal 2013) su carta intestata SDL, siano state trasmesse a SDL, che è così stata resa edotta dell'urgenza della pratica e dello stato di insolvenza di Sanagens. Il fatto poi che le analisi siano state concretamente redatte da soggetti esterni alla convenuta è, come anticipato, irrilevante ai fini del presente procedimento.

Alla luce di quanto sopra il pagamento effettuato dalla poi fallita deve essere revocato, con conseguente condanna della convenuta a restituire al fallimento gli importi incassati oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (esclusa la rivalutazione: cfr. da ultimo Cass. civ., 13.08.2019, n. 21334).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 501,00 per anticipazioni e in € 4.835,00 per compenso professionale: valore della causa € 11.529,00; parametri medi per tutte le fasi.

P.Q.M.



Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca ai sensi dell'art. 67, comma secondo l.f., il pagamento eseguito da Sanagens s.r.l. in liquidazione a favore di SDL Centrostudi s.p.a. in data 2.12.2014 per complessivi € 11.529,00; condanna, per l'effetto, SDL Centrostudi s.p.a. a versare al fallimento Sanagens s.r.l. in liquidazione l'importo di € 11.529,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; condanna SDL Centrostudi s.p.a. a rifondere al fallimento Sanagens s.r.l. in liquidazione le spese di lite liquidate in € 501,00 per anticipazioni e in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 26 ottobre 2019

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

